

VADEMECUM

PRESIDENTE COMMISSIONE

ESAME DIPLOMA PROFESSIONALE

A.F. 2022-2023

INDICE:

1. IL DIPLOMA PROFESSIONALE

1.1 PERCORSI IN APPRENDISTATO

1.2 CANDIDATI ESTERNI

2. IL RECLUTAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DEL DIPLOMA PROFESSIONALE:

2.1 REQUISITI

2.2 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

2.3 LA RIUNIONE PRELIMINARE

2.4 IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL QUARTO ANNO

2.5 LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

2.6 COMPENSI COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE

3. FINALITÀ E STRUTTURA DELLE PROVE DI ESAME DI DIPLOMA PROFESSIONALE

3.1 STRUTTURA DELLE PROVE D' ESAME DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IN ESITO AL PERCORSO DI QUARTO ANNO, SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

3.2 STRUTTURA DELLE PROVE D' ESAME DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IN ESITO AI PERCORSI QUADRIENNALI SENZA USCITA AL TERZO ANNO

4. RACCOMANDAZIONI FINALI

1. IL DIPLOMA PROFESSIONALE

L'istruzione e formazione professionale (IeFP) indica un percorso scolastico, di competenza regionale; è un percorso di studi professionalizzante per giovani che vogliono entrare subito nel mondo del lavoro.

Tale percorso è parallelo e differenziato da quello che i ragazzi seguono per l'istruzione scolastica, di competenza statale. Il percorso di studi attualmente è variegato e dipende dalla tipologia del centro frequentato¹.

In Provincia Autonoma di Trento, la formazione professionale è di competenza esclusiva provinciale in virtù dell'applicazione dello statuto di autonomia che all'art. 8, n. 29 prevede la formazione professionale tra le competenze esclusive provinciali.

La Provincia Autonoma di Trento con propria legge provinciale del 3 settembre n. 21 del 1987, e successivamente integrata con la legge provinciale sulla scuola di data 7.8.2006 n. 5 e ss.mm.ii. ha demandato alle istituzioni formative e paritarie l'attuazione dei percorsi formativi professionali, tali enti sono previsti nella citata legge al capo 2 art. 8 c.2 lettera b e c.

Le istituzioni provinciali e paritarie, promuovono lo sviluppo educativo, culturale e professionale dello studente attraverso metodologie fondate sull'esperienza reale e sulla riflessione in merito all'operare responsabile e produttivo, da realizzare soprattutto nelle attività pratiche e di laboratorio. (art. 64 c.1 legge 5 del 2006)

Al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, previo superamento dello specifico esame, sono rilasciati diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale e corrispondenti alla classificazione europea. (art. 64 della legge n. 5 del 2006).

Sono previste due tipologie di percorsi formativi per il conseguimento del Diploma di Istruzione formazione professionale:

il diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e il percorso quadriennale senza uscita al terzo anno.

Il Repertorio provinciale della formazione professionale prevede tre settori formativi:

Agricoltura- Industria Artigianato e Servizi.

Per il conseguimento del diploma Professionale **in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale**, sono previsti i seguenti percorsi:

Per il Settore Agricoltura i diplomi professionali sono rilasciati dalla Fondazione E. Mach;

Per il Settore Industria e Artigianato i diplomi professionali sono rilasciati dalle seguenti istituzioni formative provinciali e paritarie: Enaip Trentino, CISF "G. Veronesi" di Rovereto – IFP S. Pertini settore Legno – IFP Alberghiero di Rovereto e di Levico Terme; CentroModa Canossa e Arti Grafiche Pavoniano Artigianelli.

Per il settore Servizi i diplomi professionali sono rilasciati dalle seguenti istituzioni formative provinciali e paritarie : UPT – Università Popolare Trentina, Opera Armida Barelli di Rovereto e Levico Terme e IFP S. Pertini settore Servizi alla Persona.

¹ https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_professionale

Per il diploma professionale in esito **al percorso quadriennale, senza uscita al terzo anno**, per l'a.f. 2022-23 sono previsti i seguenti percorsi:

- a) Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Diploma Professionale rilasciato dal CISF “G. Veronesi” di Rovereto;
- b) Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero – Diploma professionale rilasciato dal CFP “Ivo De Carneri” di Civezzano;
- c) Tecnico Operatore Socio Sanitario – Diploma Professionale rilasciato dal CFP “O. Armida Barelli” di Rovereto;
- d) Tecnico Imprenditore agricolo articolato in: lavorazioni zootecniche, produzioni vegetali, Ortoflorovivaismo e verde, rilasciati dalla Fondazione E. Mach.

1.1 PERCORSI IN APPRENDISTATO:

Oltre ai percorsi professionali, sopra citati, il sistema di formazione professionale è caratterizzato anche dalla presenza di percorsi in apprendistato.

L'apprendistato formativo, in Trentino duale, è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di un titolo di studio formale e all'occupazione dei giovani, mediante un percorso di formazione realizzato in due luoghi:

- in azienda (ore di lavoro e ore di formazione interna)
- presso l'istituzione formativa (formazione esterna)

L'apprendista e l'impresa sottoscrivono il contratto di lavoro dopo aver definito con l'istituzione formativa buon piano formativo individuale che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Mediante questo contratto l'apprendista ha un doppio status, di studente e di lavoratore.

Firmando il contratto di apprendistato il giovane diventa un lavoratore dipendente e allo stesso tempo mantiene anche lo status di studente, perché iscritto ad un percorso scolastico/formativo. Ha quindi l'obbligo di osservare le regole previste sia dall'istituzione formativa, sia dall'azienda in cui lavora.

L'apprendistato formativo rientra nel cosiddetto “sistema duale”, ovvero un modello mutuato dall'esperienza tedesca e diffuso anche in altri Paesi del Nord Europa, che prevede una formazione integrata tra le istituzioni formative e le imprese, che lavorano insieme per formare il giovane, trasmettendogli le competenze necessarie per l'acquisizione del titolo di studio prescelto e per sviluppare la professionalità richiesta dall'azienda. In questo modo il giovane “impara lavorando” e il suo percorso di apprendimento avviene contestualmente a scuola e al lavoro.

Il sistema duale si realizza, oltre che nell'apprendistato formativo, anche nella cosiddetta “alternanza scuola-lavoro rafforzata”, che si caratterizza con la realizzazione di tirocini curricolari in impresa di durata superiore alle 400 ore all'anno, all'interno di un programma di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo.

L'apprendistato duale (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81) si distingue in:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma, per giovani tra i 15 ed i 25 anni non compiuti;

- Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani tra i 18 ed i 30 anni non compiuti.

Queste tipologie di apprendistato si differenziano dall'apprendistato professionalizzante (per giovani tra i 18 ed i 30 anni non compiuti, o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) che ha invece lo scopo di apprendere un mestiere attraverso la formazione sul lavoro. L'ente di riferimento per questa tipologia di apprendistato è l'Agenzia del Lavoro.

1.2 CANDIDATI ESTERNI:

Il diploma professionale può essere conseguito anche dai candidati esterni, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 2026 del 19.10.2018, in possesso dei requisiti previsti dall' All. A della citata deliberazione, e previo superamento delle prove preliminari, possono accedere agli esami finali per il conseguimento del diploma professionale, similmente agli altri studenti.

2. IL RECLUTAMENTO DEI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DEL DIPLOMA PROFESSIONALE:

Per garantire il corretto svolgimento delle procedure d'esame, la commissione d'esame è presieduta da un Presidente, che è il garante della trasparenza e del buon andamento delle procedure d'esame, è nominato dal Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola, che annualmente predispone un apposito elenco al quale attinge per la designazione dei Presidenti di Commissione, secondo quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 12 di data 16 Marzo 2021.

Il Servizio competente gestisce l'elenco dei Presidenti ivi il relativo aggiornamento, cura l'istruttoria delle domande di nuovo inserimento e/o aggiornamento, nomina i Presidenti e assegna la sede d'esame secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale.

2.1 REQUISITI:

Possono presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco dei Presidenti di Commissione i cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla U.E. che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale e che:

- appartengano all'Amministrazione provinciale ed ai suoi Enti funzionali e strumentali, almeno di categoria professionale C o che abbiano già ricoperto il ruolo di Presidente di commissione d'esame;
- appartengano al mondo del lavoro (pubblico e privato), esperti in una delle discipline di esame correlate al repertorio provinciale dei percorsi leFP o comunque esperti in materia di formazione professionale;
- siano docenti, direttori o dirigenti delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie (leFP);
- siano personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie (leFP), almeno di categoria professionale C o equivalente in base al C.C.N.L. di riferimento o che abbiano già ricoperto il ruolo di Presidente di commissione d'esame.

I soggetti dipendenti delle pubbliche Amministrazioni diverse dalla Provincia Autonoma di Trento, per rivestire l'incarico di Presidente di commissione devono essere autorizzati dall'Ente di appartenenza, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per i percorsi formativi che riguardano i diplomi professionali di “Tecnico operatore socio-sanitario” e “Tecnico di Impianti Termici”, in considerazione della specifica normativa di settore, il ruolo di Presidente viene assegnato su designazione dei Servizi competenti: per il Diploma professionale di Tecnico OSS viene individuato dal seguente Servizio: Umse Personale del Servizio sanitario provinciale, formazione e rapporti con le Università Ufficio Formazione e sviluppo delle risorse umane Personale del Servizio Sanitario Provinciale e Formazione e rapporti con l'università, per il percorso formativo di Tecnico di Impianti Termici la designazione è a cura del Servizio Antincendi e Protezione Civile²

Ogni anno, i Presidenti di Commissione sono invitati a partecipare ad un corso di formazione di circa 4 ore al fine di acquisire un'apposita competenza per poter ricoprire tale ruolo ed avere un'adeguata competenza in vista delle sessioni d'esame. Il corso potrà essere svolto anche in modalità telematica³.

La formazione dei Presidenti di Commissione è affidata all'Ufficio Esami di Stato a cura del Dott. Francesco Cofone.

2.2 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE:

La Commissione d'esame, presieduta dal Presidente, è l'organo collegiale preposto allo svolgimento delle procedure d'esame, si insedia il primo giorno previsto dal relativo calendario d'esame, inizia le proprie attività con la riunione preliminare e termina con la sottoscrizione del verbale di valutazione finale di ciascun candidato/a e con l'esposizione all'albo dei risultati finali. Il Presidente garantisce e attua tutti gli strumenti necessari affinché all'interno della Commissione si possa instaurare un clima collaborativo tra i vari componenti.

2.3 LA RIUNIONE PRELIMINARE:

Il Presidente organizza e gestisce la Riunione Preliminare, attività organizzativa necessaria e preparatoria ai fini del buon andamento delle procedure d'Esame, si svolge prima degli inizi degli esami. Solo in casi particolari può essere svolta il giorno stesso degli esami.

In particolare nella Riunione Preliminare il Presidente:

- Verifica la regolare composizione e la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione;
- individua il segretario, solitamente è vicepresidente, che si occuperà della verbalizzazione delle procedure di esami; che in caso di sua assenza e di impedimento, svolge le sue funzioni. I verbali di esame sono predisposti dal Servizio inviati alle istituzioni formative prima dell'inizio degli esami e vanno compilati/modificati in base alle esigenze delle singole operazioni d'esame;
- verifica, insieme alla Commissione che i locali siano adeguati allo svolgimento degli esami;

² Determinazione n. 12 del 2021: Elenco dei Presidenti delle commissioni d'esame di Qualifica e di Diploma al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Provincia di Trento. Approvazione dei requisiti e delle modalità di valutazione delle candidature, dell'Avviso e del modello di domanda; e Deliberazione della Giunta provinciale n. 1618 di data 16.10.2020 e Deliberazione della Giunta provinciale n. 5618 dd. 30.05.1997;

³ <https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Presidente-di-commissione-di-qualifica-e-diploma-professionale;>

- chiede ai commissari, di indicare nell'apposito verbale se sussistono situazioni di conflitto d'interesse, incompatibilità o se gli stessi hanno o meno istruito i candidati che parteciperanno alla sessione d'esame;
- chiede ai commissari i loro recapiti per assicurare una maggiore tempestività nella ricezione, anche per le vie brevi, di eventuali comunicazioni;
- ricorda ai commissari presenti, le procedure d'esame, la cui conoscenza si ritiene presupposta in capo a tutti i componenti della Commissione stessa;

In sede di riunione preliminare, Il Presidente e la Commissione da Lui presieduta verificano ed esaminano, la seguente documentazione:

- esaminano l'elenco dei candidati ammessi all'esame, verificando se sono state presentate documentazioni che prevedono procedure d'esame semplificate e/o differenziate (es. PEI o PEP), ivi il Documento delle Evidenze che deve essere compilato secondo quanto indicato nella circolare del 3-3-2021 prot. n. 151323.

In data 26/04/2023 al numero di protocollo 0313086 è stata diramata dal Servizio competente la circolare di trasmissione degli schemi di verbale d'esame e le linee guida per la compilazione dei verbali; nella circolare, inoltre, si specifica che, dal corrente anno formativo al fine di agevolare le operazioni di esame, è stato predisposto, in analogia agli Esami di Stato del 2° ciclo d'Istruzione, lo schema di decreto di nomina a cura del Presidente della Commissione di una risorsa aggregata/docenti/operatori di supporto agli studenti con disabilità certificata e con disturbi specifici di apprendimento.

Si precisa che la Responsabilità dell'ammissione degli studenti agli esami è del Consiglio di Classe del quarto anno, ricade su quest'ultimo organo anche la responsabilità di attribuzione di eventuali crediti formativi inerenti la prova di lingua comunitaria.

Il Presidente e la Commissione prendono atto di tali crediti ai fini dell'esonero parziale o totale degli studenti alla prova scritta e orale di lingua comunitaria;

- Il Presidente e la Commissione fissano i tempi e le modalità di effettuazione delle prove d'esame, stabilendo altresì i criteri per l'articolazione del punteggio nel limite massimo dei 45 punti complessivi attribuibili all'esame attenendosi alle Disposizioni impartite dal Servizio; a fronte di un punteggio di ammissione che va da un minimo di 30 ad un massimo di 55 punti;
- il Presidente e la Commissione procedono all'individuazione della lettera alfabetica per la convocazione dei candidati alla prova orale di lingua comunitaria. La lettera viene utilizzata anche per la convocazione dei candidati al colloquio finale. Il calendario di convocazione viene affisso all'albo della sede d'esame. Per particolari e motivate esigenze dei candidati, emergenti nel corso della sessione d'esame, è possibile modificare l'ordine di convocazione dei candidati;
- Il Presidente ricorda al vicepresidente di invitare i candidati a presentare l'elaborato personale prima dello svolgimento della prova orale; di cui si stila l'apposito calendario di convocazione che viene affisso all'albo dell'istituzione.

Infine vengono disposti i turni di vigilanza da effettuare durante la prova scritta⁴.

⁴ Delibera di Giunta n. 688/2015 All. 1: Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale: disposizioni in ordine alla composizione e relative funzioni, alla struttura

- in sede di Riunione Preliminare, la Commissione e il Presidente prendono atto della Tabella di Sintesi che costituisce parte integrante del Verbale della Riunione Preliminare: tale tabella contiene il riepilogo degli studenti ammessi agli esami.

Il Presidente e la Commissione da lui presieduta possono essere riconvocati, su disposizione del Servizio competente, in casi di irregolarità o problematiche varie.

2.4 IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL QUARTO ANNO:

I requisiti di ammissione agli esami vengono predisposti dal Consiglio di classe del quarto anno:

Il Consiglio di classe, prima dell'inizio della sessione d'esame dovrà compilare il "Verbale di valutazione finale", che verrà predisposto e inviato dal Servizio competente, la sezione denominata "Ammissione del candidato, presentata dal consiglio di classe", al fine della presa d'atto da parte della Commissione esaminatrice.

Il Presidente della Commissione o, in sua assenza il vicepresidente, qualora accerti la mancata compilazione della predetta sezione, disporrà la sospensione delle attività da parte della Commissione, fino alla completa trascrizione dei giudizi espressi dal consiglio di classe durante lo scrutinio di ammissione e riportati nell'apposito verbale.

Il Consiglio del quarto anno, oltre a compilare l'apposita sezione del verbale di valutazione finale, deve riportare nella tabella di sintesi, predisposta dal Servizio competente, i principali requisiti di ammissione richiesti, in modo tale che la Commissione, in sede di riunione preliminare, possa disporre di un documento sintetico per fare gli opportuni approfondimenti nei casi in cui ciò si rendesse necessario. A tal fine tutta la documentazione relativa ai candidati ammessi all'esame deve essere messa a disposizione della Commissione esaminatrice in sede di riunione preliminare⁵.

I requisiti di ammissione agli esami dei candidati, previsti nell'Allegato 1 della Deliberazione n. 688 del 2015, sono i seguenti:

a) siano in possesso del titolo conclusivo dei percorsi di scuola secondaria del primo ciclo di istruzione, o certificato di proscioglimento, se antecedente al 2005.

Per quanto riguarda gli studenti stranieri si rinvia alla normativa nazionale e provinciale di settore (Decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg -Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale - articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; deliberazione della Giunta provinciale n. 747 dd 20 aprile 2012 ed e.s.m.i. *"Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento"* - articolo 3, comma 4, del d.P.P n. 8-115/Leg del 2008; Circolare ministeriale MIURAOODGOS/465 di data 27 gennaio 2012 avente ad oggetto *"studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato"*);

b) abbiano raggiunto con valutazione positiva le competenze, abilità e conoscenze previste dai piani di studio provinciali vigenti;

dell'esame, alle modalità ed ai criteri di svolgimento e valutazione finale

5 Determinazione n. 28 "Disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di diploma professionale di Tecnico in esito ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica" e Determinazione n. 29 del 2014 "Disposizioni attuative per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale di Tecnico in esito ai percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno"

- c) abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, comprensivo della formazione in alternanza nel contesto lavorativo/tirocinio;
- d) siano in possesso del titolo conclusivo di qualifica professionale in esito ad un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, provinciale o regionale, o in possesso di qualifica di Istruzione professionale di Stato (del vecchio ordinamento) secondo la tavola di correlazione (Tavola 3) di cui all'Accordo Stato- Regioni del 16 dicembre 2010, coerente con il percorso di quarto anno di diploma professionale, così come stabilito dagli strumenti di programmazione vigenti (requisito previsto per il percorso formativo Diploma professionale in esito al percorso di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica in aggiunta ai requisiti sopracitati);

Il consiglio di classe del quarto anno, attesta formalmente il raggiungimento, con esito positivo, dei risultati dell'apprendimento, previsti per l'ammissione all'esame di diploma professionale e il tutor aziendale, in sede di valutazione della formazione nel contesto lavorativo, attesta la partecipazione dello studente con esito positivo.

L'esito della valutazione di ammissione o non ammissione all'esame di diploma professionale deve essere esposto all'albo della sede d'esame nei termini di "Ammesso" o "Non ammesso" con l'indicazione, qualora l'esito risulti positivo, del punteggio in centesimi (minimo 30 punti).

Il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 1, necessari ai fini dell'ammissione all'esame, sono verificati dal consiglio del quarto anno che se ne assume la responsabilità ai fini della presa d'atto da parte della Commissione esaminatrice.

Il punteggio minimo di ammissione all'esame finale è di 30 punti.⁶

N.B.

Si evidenzia che la fase di Ammissione all'esame ricade sotto esclusiva responsabilità dell'organo collegiale dell'Istituzione formativa residuandone in capo al Presidente solo un'attività di presa d'atto.

2.5 LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La composizione della Commissione è disciplinata dall'Allegato A della Deliberazione n. 688 del 2015, il legislatore ha previsto una diversa composizione della Commissione d'esame in base al percorso formativo.

Per i percorsi che prevedono il conseguimento **del diploma professionale successivo alla qualifica professionale, la Commissione risulta così composta:**

- a) Presidente
- b) vicepresidente
- c) tutor /coordinatore del quarto anno;
- d) Esperto Esterno;

⁶ Delibera di Giunta n. 688/2015 All. 1: Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale: disposizioni in ordine alla composizione e relative funzioni, alla struttura dell'esame, alle modalità ed ai criteri di svolgimento e valutazione finale

- e) docente di Lingua comunitaria o suo sostituto;
- f) uno o più docenti dell'area professionale.

Per i percorsi che prevedono i **Diploma Professionale senza uscita al terzo anno**, la commissione risulta così composta:

- a) Presidente;
- b) vicepresidente;
- c) Esperto Esterno;
- d) docente di lingua comunitaria o il suo sostituto
- e) fino ad un massimo di 5 docenti titolari di insegnamento oggetto d'esame individuati dall'istituzione formativa⁷.

La Commissione d'esame risulta validamente costituita quando è composta dal Presidente, Vicepresidente e la presenza di tre commissari fatte salve il quorum speciale previsto dalle Determinazione n. 28 e 29 del 2014.

2.6 – COMPENSI COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE:

Ai componenti della suddette Commissioni, spettano appositi compensi, disciplinati dalla Deliberazione di Giunta n. 537 del 2019. I compensi per il Presidente e i membri delle commissioni d'esame sono definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale 537 del 2019.

		Riunione prelimina re	Compenso giornaliero	Compenso da 3 a 6 ore	Compenso da 1 a 3 ore
DIPLOMA PROF.LE	DIPENDENTI AMM.NE	€ 50,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 20,00
	ESTRANEI AMM.NE		€ 200,00	€ 100,00	€ 60,00

Tabella 1: Compensi per la Commissione Esami dalla Deliberazione di Giunta n. 537 del 2019.

3. FINALITÀ E STRUTTURA DELLE PROVE DI ESAME DI DIPLOMA PROFESSIONALE

Certificare le competenze acquisite rientra nei compiti della Provincia Autonoma di Trento in attuazione degli artt. 8, 30, e 36 della legge provinciale 07/08/2006, n. 5 e del D.P.P. 01/10/2008, n. 142/Leg.

⁷ *Ibidem*,

Gli esami per il conseguimento del diploma professionale sono previsti in sessione ordinaria entro la fine di giugno e in quella straordinaria orientativamente nei mesi di agosto/settembre.

In caso di impedimento da parte dello studente a partecipare alla sessione d'esame stabilita (ad es. in caso di malattia, per impedimento di particolare gravità, nel caso in cui il candidato abbia stipulato un contratto di lavoro con imprese estere, o nel caso in cui in corso degli esami per cause eccezionali, lo stesso sia impedito a proseguire gli esami o a completare le prove), in questi casi sono previste delle sessioni straordinarie d'esame che vengono stabilite dal Dirigente del Servizio, che fissa una o più sessioni straordinarie d'esame, sentito il dirigente dell'Istituzione formativa.

Il Servizio con proprio atto nomina la Commissione d'esame straordinaria, ove possibile vengono nominati gli stessi commissari individuati nella sessione d'esame ordinaria.

La sessione straordinaria deve concludersi entro l'anno solare. La normativa provinciale prevede che siano organizzate sessioni straordinarie anche in riferimento ai percorsi formativi per gli Adulti.

Il Dirigente dell'Istituzione formativa deve comunicare al competente Servizio, la richiesta della sessione straordinaria degli esami ivi correlata della documentazione attestante i casi di inadempimento.

3.1 STRUTTURA DELLE PROVE D' ESAME DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IN ESITO AL PERCORSO DI QUARTO ANNO, SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA:

Sono previste prove d'esame differenziate in base al percorso formativo, per il **Diploma professionale in esito al percorso di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica**, sono previste le seguenti prove d'esame:

- a) prova scritta e/o scritto-grafica;
- b) prova scritta e orale di almeno una lingua comunitaria;
- c) colloquio finale.

Prova scritta e/o scritto-grafica, che è intesa ad accertare in forma integrata la padronanza delle competenze previste dal Piano di studio provinciale e dell'Istituzione formativa, funzionale a dimostrare il raggiungimento, da parte del candidato, del profilo tecnico richiesto dalle attività e dai relativi processi lavorativi della figura professionale.

Tale prova **si svolge il primo giorno**, previsto dal calendario d'esame, ed è successiva alla riunione preliminare;

Durata della prova: **4 ore**

Punteggio attribuito: **22 punti complessivi**

Il punteggio conseguito dal candidato è esposto all'albo della sede formativa d'esame prima dell'inizio del colloquio finale.

La prova è composta da uno studio di caso seguito da domande multi – ambito di competenza, strettamente correlate al caso proposto al candidato, predisposte congiuntamente dalle sedi formative che attuano percorsi afferenti alla medesima figura professionale di riferimento, nello specifico:

Lo studio di caso:

Lo studio di caso consiste in una descrizione scritta di una fattispecie concreta; il testo può essere corredato da materiale utile per fornire importanti variabili esplicative della situazione o i legami tra la situazione e il contesto in cui è essa si colloca; si focalizza su uno o più ambiti di competenza previsti dal Piano di studio provinciale.

La fattispecie concreta deve trattare i seguenti temi:

- casi di identificazione di problemi;
- casi di studio o analisi di problemi
- casi di decisione o soluzione di problemi.

- Le domande multi - ambito di competenza

Possono essere chiuse o aperte, in quest'ultimo caso sono ben focalizzate e indicano un numero massimo di righe per la risposta.

Le domande multi-ambito di competenza, **vengono consegnate** al candidato solo dopo che lo stesso ha consegnato la prova di studio di caso.

- Prova scritta e orale di almeno una lingua comunitaria

Le prove di lingua comunitaria sono intese ad accertare la competenza linguistica di almeno una lingua comunitaria secondo il livello di padronanza previsto dal Piano di studio provinciale, in funzione e in attinenza alla specifica figura professionale di riferimento.

Il livello di complessità è quello previsto dal livello B1 dell'ambito di competenza Lingua Comunitaria riportata nei Piani di Studio Provinciali e nelle Linee Guida di riferimento e orientamento.

Tale prova si svolge il **secondo giorno** previsto dal calendario d'esame:

- la lingua comunitaria oggetto di verifica in sede d'esame è una sola. Nel caso il percorso di quarto anno preveda due lingue comunitarie il candidato deve scegliere la lingua comunitaria che intende presentare all'esame.

Durata massima della prova scritta: **1 ora e mezza**

Durata massima della prova orale: **15 minuti**

punteggio massimo attribuito **8 punti** complessivi articolati:

- massimo 4 punti per la prova scritta;
- massimo 4 punti per la prova orale.

In analogia l'O.M. n. 45 del 9/03/2023, il punteggio attribuito alla prova d'esame è pubblicato tempestivamente, e comunque prima della data di svolgimento del colloquio finale, per tutti/e i/le candidati/e, tramite affissione di tabelloni presso l'Istituzione formativa sede della commissione/classe nonché, distintamente per ogni classe solo ed unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, ove esistente, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Nell'attribuzione del voto per quanto riguarda la prova di cui sopra, la Commissione deve prendere in riferimento eventuali crediti in possesso dello studente, di seguito vengono indicati i crediti riconosciuti agli studenti.

Certificazione linguistica B1 scritta e orale legalmente riconosciuta a livello ministeriale, costituisce credito ed esonera lo studente dal sostenere la prova di lingua comunitaria nell'esame finale medesimo con l'attribuzione, da parte della Commissione, del punteggio massimo, **ovvero 8 punti**;

Anche il possesso parziale della Certificazione linguistica B1 o per la parte scritta o per la parte orale costituisce credito parziale, così individuato:

- **massimo 4 punti** per la prova scritta;
- **massimo 4 punti** per la prova orale.

In questo caso il candidato dovrà sostenere solo una parte dell'esame, cioè la parte non certificata.

La Commissione prende atto del credito attribuito relativo alle certificazioni linguistiche possedute in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 668 di data 27 aprile 2015 e dalla determinazione n. 28 del 13 maggio 2014.

Durante la prova d'esame in lingua comunitaria non può essere usato il vocabolario, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) dell'Allegato 1) della deliberazione della G.P. n. 635/2014.

La correzione delle prove può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni, la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare.

La prova orale in lingua comunitaria:

La prova orale consiste in una interazione orale, contestualizzata all'ambito professionale della specifica figura di Tecnico di riferimento, volta a verificare il livello di comprensione auditiva ed espressione orale.

La traccia della prova orale, che garantisce un punto di partenza comune per tutti i candidati dei percorsi che hanno a riferimento la medesima figura professionale, può essere personalizzata dalla Commissione in funzione del candidato e di quanto disposto dai paragrafi 5) e 6) dell'Allegato 1) della deliberazione della G.P. n. 635/2015, il livello di complessità è quello previsto dal livello B1 dell'ambito di competenza Lingua comunitaria riportata nei Piani di Studio Provinciali e nelle linee guida di riferimento e orientamento.

punteggio massimo: **4 punti**

durata del colloquio: **15 minuti**

- Colloquio finale

Il colloquio finale, è previsto al termine delle prove suindicate e prevede:

- la presentazione ed esposizione da parte del candidato di un elaborato personale scritto o in formato multimediale, attinente al quarto anno svolto, compresa la formazione in contesto lavorativo; il candidato deve portare con sé anche il **Diario dello studente**, nelle forme sviluppate autonomamente da ciascun percorso e il **portfolio**, al fine di facilitare lo svolgersi del colloquio medesimo (Determinazione n. 28 del 2014);

- la verifica delle capacità di riflessione critica relativa al livello di competenza raggiunto al termine del quarto anno, nonché illustrazione del progetto lavorativo e delle aspirazioni professionali;

- il confronto, la discussione e la riflessione sugli elaborati relativi alle prove scritte e, più in generale, sull'esperienza formativa.

La commissione, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, organizza il colloquio, anche tenendo conto delle esperienze condotte attraverso la formazione in contesto lavorativo.

Il colloquio finale del candidato, è aperto al pubblico; in caso di disturbo il Presidente può allontanare il pubblico dalla sede del colloquio, ed è possibile lo svolgimento del colloquio a porte chiuse anche quando la presenza del pubblico crea disagio al candidato.

Durata della prova: **30 minuti**

Punteggio attribuito: **15 punti complessivi**⁸.

Il Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola ha predisposto per l'anno formativo 2022/2023 la griglia di valutazione ai fini dell'attribuzione, in regime di ordinarietà, dei 15 punti previsti per la valutazione del colloquio finale d'esame, si allega la suddetta circolare al vademecum.

-Valutazione e Risultato Finale

Il totale dei punti attribuibili all'esame di diploma professionale è pari a 100 punti massimo, secondo la seguente declinazione:

a) minimo 30 punti/massimo 55 punti per l'ammissione del candidato all'esame, attribuibili dal Consiglio del quarto anno in base alla valutazione complessiva dei risultati di apprendimento;

b) massimo 45 punti attribuibili al candidato da parte della commissione in base alla valutazione delle prove di esame.

Il Dirigente del Servizio stabilisce il punteggio per ciascuna prova di cui alle nel limite massimo dei 45 punti complessivi attribuibili all'esame.

⁸ Determinazione dirigenziale n. 28 del 2014- Allegato 1) disposizioni attuative

Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 ed in aggiunta al punteggio totalizzato in tutte le prove, su proposta della Commissione, possono essere attribuiti da 1 a 3 punti, quale valutazione complessiva e per meriti particolari del candidato riferiti esclusivamente alla prestazione resa durante l'esame. L'attribuzione, da parte della Commissione, dei punti di merito, deve essere adeguatamente motivata.

Parimenti su proposta della Commissione, può essere attribuita la lode al candidato che ha conseguito il punteggio massimo di 100, senza fruire della citata integrazione di 3 punti, al fine di attestare il conseguimento di risultati di eccellenza, riferiti esclusivamente alla prestazione resa durante l'esame.

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame è stabilito in 60 punti su 100, senza fruire dei 3 punti di merito. I candidati per ottenere il punteggio minimo previsto per l'ottenimento del diploma professionale devono obbligatoriamente partecipare a tutte le prove, fatti salvi i crediti riconosciuti sulla base dei criteri stabiliti dal dirigente del Servizio.

Il risultato finale spetta alla Commissione e deve essere formulato sulla base del punteggio di ammissione e del punteggio di esame.⁹

3.2 STRUTTURA DELLE PROVE D' ESAME DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IN ESITO AI PERCORSI QUADRIENNALI SENZA USCITA AL TERZO ANNO:

Per il **Diploma professionale in esito al percorso quadriennale, senza uscita al terzo anno**, sono previste le seguenti prove d'esame :

- a) una prova scritta e/o scritto grafica di carattere integrato in funzione della specifica figura professionale di riferimento;
- b) una prova di carattere pratico prestazionale in funzione della specifica figura professionale di riferimento;
- c) una o due prova/e scritta/e orale/in funzione della lingua/e comunitarie oggetto d'esame;
- d) colloquio finale.

- La prova scritta e/o scritto grafica di carattere integrato:

Si svolge di norma il **primo giorno** previsto dal calendario d'esame - ha una durata massima di 4 ore. Il punteggio massimo assegnabile alla prova scritta e/o scritto grafica di carattere integrato è pari a **15 punti complessivi**. La correzione può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare.

L'assegnazione del punteggio spetta alla commissione validamente costituita.

In analogia l'O.M. n. 45 del 9/03/2023, il punteggio attribuito alla prova d'esame è pubblicato tempestivamente, e comunque prima della data di svolgimento del colloquio finale, per tutti/e i/le candidati/e, tramite affissione di tabelloni presso l'Istituzione formativa sede della commissione/classe nonché, distintamente per ogni classe solo ed unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, ove esistente, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

⁹ Delibera di Giunta n. 688/2015 All. 1: Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale: disposizioni in ordine alla composizione e relative funzioni, alla struttura dell'esame, alle modalità ed ai criteri di svolgimento e valutazione finale

Possono essere previste le seguenti tipologie di svolgimento della prova, adottate cumulativamente o alternativamente:

- trattazione di uno studio di caso che nella fattispecie può trattare i seguenti temi:
- casi di identificazione di problemi;
- casi di studio o analisi di problemi;
- casi di decisione o soluzione di problemi;
- trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere trasversale;
- quesiti a risposta aperta;
- quesiti a risposta multipla;
- problemi a soluzione aperta.

- Prova pratico prestazionale:

Si svolge di norma il **secondo giorno** da calendario, la durata massima è definita e verbalizzata dalla Commissione, in sede di riunione preliminare, in funzione del numero di candidati da esaminare;

- il punteggio massimo è pari a **12 punti complessivi**;

- la correzione e/o valutazione della prova, in funzione della tipologia della stessa, può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni, la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare, l'assegnazione del punteggio spetta alla commissione validamente costituita;

Possono essere previste le seguenti tipologie di svolgimento della prova, adottate cumulativamente o alternativamente:

- l'elaborazione di un progetto (project work) in funzione della specifica figura di riferimento;
- l'attuazione di una prestazione di tipo pratico.

- La prova scritta e orale di lingua comunitaria:

Si svolge di norma il **terzo giorno** previsto dal calendario d'esame, le prove si riferiscono ad una o due lingue comunitarie, in funzione dello specifico Piano di studio provinciale del secondo biennio;

- la durata massima per la prova scritta è di **2 ora e mezza**, sia nel caso di una lingua comunitaria sia nel caso di due lingue comunitarie;

- la durata massima per la prova orale è definita e verbalizzata dalla Commissione, in sede di riunione preliminare, in funzione del numero di candidati da esaminare;

- il punteggio massimo assegnabile alla prova, sia nel caso di una lingua comunitaria sia nel caso di due lingue comunitarie oggetto d'esame, è pari ad 8 punti complessivi, così articolati:

- 1 sola lingua comunitaria oggetto d'esame:

- massimo 4 punti per la prova scritta;
- massimo 4 punti per la prova orale.
- 2 lingue comunitarie oggetto d'esame:
 - prima lingua comunitaria: massimo 4 punti complessivi per la prova scritta e orale;

- seconda lingua comunitaria: massimo 4 punti complessivi per la prova scritta e orale;

- il punteggio complessivo conseguito dallo studente è esposto all'albo della sede formativa d'esame, prima dell'inizio del colloquio finale - il possesso da parte del candidato di una certificazione B1, scritta e orale di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), legalmente riconosciuta a livello ministeriale, costituisce credito ed esonera lo studente dal sostenere la/le relativa/e prova/e di lingua comunitaria nell'esame finale medesimo, con l'attribuzione, da parte della Commissione, del punteggio massimo, ovvero 8 punti.

- il possesso da parte del candidato di una eventuale certificazione B1 parziale costituisce credito parziale con l'attribuzione, da parte della Commissione esaminatrice, del punteggio come di seguito specificato:

- 1 sola lingua comunitaria oggetto d'esame:

a) possesso di una certificazione della sola parte scritta o della sola parte orale come di seguito specificato:

- massimo 4 punti per la prova scritta;

- massimo 4 punti per la prova orale.

- 2 lingue comunitarie oggetto d'esame:

b) possesso di una certificazione della sola parte scritta o della sola parte orale come di seguito specificato:

- prima lingua comunitaria: massimo 2 punti per la prova scritta e massimo 2 punti per la prova orale ;

- seconda lingua comunitaria: massimo 2 punti per la prova scritta e massimo 2 punti per la prova orale.

Nel caso venga attribuito il punteggio assegnato al relativo credito, come sopra specificato, il candidato dovrà sostenere, all'esame finale, solo la parte non certificata.

La Commissione prende atto del credito attribuito relativo alle certificazioni linguistiche possedute in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 668 di data 27 aprile 2015 e dalla determinazione n. 29 del 13 maggio 2014.

La correzione della prova scritta di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni, la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare;

- il colloquio di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), e l'assegnazione del punteggio complessivo (massimo 8 punti), che comprende scritto e orale, si svolge in presenza della Commissione validamente costituita (per validamente costituita si intende la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno quattro commissari).

- La prova scritta

La prova scritta, di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), consiste in un testo (descrittivo, interlocutorio, test, ecc), contestualizzato all'ambito professionale della specifica figura di Tecnico di riferimento, volto a verificare il livello di comprensione di lettura ed espressione scritta, il livello grammaticale e lessicale ed è predisposta congiuntamente dalle sedi formative che attuano percorsi afferenti alla medesima figura professionale di riferimento.

La contestualizzazione può avvenire tramite:

- linguaggio quotidiano inserito in contesti di tipo professionale;
- elementi di natura specificamente tecnico – professionale;

Il livello di complessità è quello previsto dal livello B1 dell'ambito di competenza Lingua Comunitaria riportata nei Piani di Studio Provinciali e nelle Linee Guida di riferimento e orientamento.

- La prova orale

La prova orale, di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), consiste in una interazione orale, contestualizzata all'ambito professionale della specifica figura di Tecnico di riferimento, volta a verificare il livello di comprensione auditiva ed espressione orale, La traccia della prova orale, di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), che garantisce un punto di partenza comune per tutti i candidati dei percorsi che hanno a riferimento la medesima figura professionale, può essere personalizzata dalla Commissione in funzione del candidato e di quanto disposto dai paragrafi 5) e 6) dell'Allegato 1) della deliberazione della G.P. n. 635/2014

La contestualizzazione può avvenire tramite:

- linguaggio quotidiano inserito in contesti di tipo professionale;
- elementi di natura specificamente tecnico – professionale;

Il livello di complessità è quello previsto dal livello B1 dell'ambito di competenza Lingua Comunitaria riportata nei Piani di Studio Provinciali e nelle Linee Guida di riferimento e orientamento¹⁰.

- Colloquio finale

Il colloquio finale, si svolge al termine delle suddette prove e prevede:

- la presentazione da parte del candidato di un elaborato personale sotto forma scritta o multimediale;
- l'accertamento dei risultati dell'esperienza in termini di qualità su aspetti centrali delle competenze tecnico-professionali di riferimento del percorso formativo;

¹⁰ Determinazione Dirigenziale n. 29 Allegato 1) disposizioni attuative

- l'accertamento della capacità di argomentare, motivare il processo di produzione e discutere gli elaborati relativi alle prove scritte;
- l'accertamento della padronanza degli argomenti di interesse trasversale, attinenti agli apprendimenti previsti dal Piano di studio provinciale e dell'Istituzione formativa, con particolare riferimento a quelli sottesi e/o correlabili all'elaborato presentato dal candidato;
- l'accertamento della capacità di riflessione critica sul livello di competenza raggiunto al termine dell'esperienza formativa e sulla capacità di prefigurare il proprio progetto lavorativo e le aspirazioni professionali, nonché le strategie di miglioramento e sviluppo anche attraverso l'apprendimento permanente.

La commissione, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, organizza il colloquio, anche tenendo conto delle esperienze condotte attraverso la formazione in contesto lavorativo.¹¹

Il colloquio finale, si svolge al termine delle prove sopra indicate; ha una durata massima di **30 minuti**;

- il punteggio massimo assegnabile è pari a **10 punti complessivi**. La Commissione articola il punteggio complessivo rispetto alle finalità previste dal colloquio finale così come definite dal punto 7 del paragrafo 3) dall'Allegato 1) della deliberazione della G.P. n. 635/2014.
- il candidato deve portare con sé anche la documentazione significativa (ad esempio diario dello studente, portfolio, dossier, ecc), prodotta durante il proprio percorso nelle forme sviluppate autonomamente, anche al fine di facilitare la conduzione del colloquio.¹²

- Valutazione e Risultato finale

Il totale dei punti attribuibili all'esame di diploma professionale è pari a 100 punti massimo, secondo la seguente declinazione:

- a) minimo 30 punti/massimo 55 punti per l'ammissione del candidato all'esame, attribuibili dal Consiglio di classe in base alla valutazione complessiva dei risultati di apprendimento;
- b) massimo 45 punti attribuibili al candidato da parte della commissione in base alla valutazione delle prove di esame.

Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 ed in aggiunta al punteggio totalizzato in tutte le prove, su proposta della Commissione, possono essere attribuiti da 1 a 3 punti, quale valutazione complessiva e per meriti particolari del candidato riferiti esclusivamente alla prestazione resa durante l'esame. L'attribuzione, da parte della Commissione, dei punti di merito, deve essere adeguatamente motivata. Parimenti su proposta della Commissione, può essere

¹¹ Delibera di Giunta n. 688/2015 All. 1: Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale: disposizioni in ordine alla composizione e relative funzioni, alla struttura dell'esame, alle modalità ed ai criteri di svolgimento e valutazione finale

¹² Determinazione Dirigenziale n. 29 Allegato 1) disposizioni attuative

attribuita la lode al candidato che ha conseguito il punteggio massimo di 100, senza fruire della citata integrazione di 3 punti, al fine di attestare il conseguimento di risultati di eccellenza, riferiti esclusivamente alla prestazione resa durante l'esame.

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame è stabilito in 60 punti su 100, senza fruire dei 3 punti di merito. I candidati per ottenere il punteggio minimo previsto per l'ottenimento del diploma professionale devono obbligatoriamente partecipare a tutte le prove.

Il risultato finale spetta alla Commissione e deve essere formulato sulla base del punteggio di ammissione e del punteggio di esame.

La Commissione e il suo Presidente attribuiscono per ciascun candidato la valutazione finale, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia; la responsabilità dell'attribuzione del voto è una responsabilità collegiale; il voto viene attribuito a maggioranza dalla commissione validamente costituita; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o Vicepresidente solo nel caso in cui quest'ultimo assuma le funzioni di Presidente di Commissione.

Il risultato finale è esposto all'Albo dell'Istituzione, con la dicitura non diplomato o diplomato in questo ultimo caso si indica anche la valutazione in centesimi¹³.

4. RACCOMANDAZIONI FINALI:

Il Presidente della Commissione, a conclusione di tutte le procedure connesse all'espletamento dell'esame, provvede al controllo della regolare compilazione e sottoscrizione di tutti i verbali e affida al Segretario della Commissione stessa tutta la documentazione inerente il medesimo (elencare la documentazione predisposta per l'avvio dei lavori, le prove di esame e tutti i testi dei verbali di svolgimento), il quale assume tutti gli obblighi della custodia e della conservazione del materiale che va conservato all'interno di un apposito plico sigillato in analogia a quanto previsto dal punto 14 rubricato "Conservazione e accesso agli atti della documentazione della procedura di esame" dell'Allegato n. 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016 e dalle OO.MM. in materia di svolgimento degli esami di Stato del II° ciclo.

Il Presidente di Commissione, infine, si impegna a trasmettere al Servizio provinciale competente, entro il 30 agosto 2023, un'apposita relazione sulla base di un form fornito dal Servizio stesso, contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame avendo cura, a garanzia del trattamento sui dati personali, di omettere dati anagrafici o elementi che possano ricondurre all'identificazione dei/delle candidati/e.

¹³ Deliberazione n. 688 del 2015 e Delibera di Giunta n. 688/2015 All. 1: Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale: disposizioni in ordine alla composizione e relative funzioni, alla struttura dell'esame, alle modalità ed ai criteri di svolgimento e valutazione finale

Sommario:

Riferimenti Normativi:

legge n. 21 del 1987: Ordinamento della formazione professionale;

legge n. 5 del 2006: Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;

Deliberazione di Giunta n. 1681 del 3-8-2012: Istituzione del repertorio provinciale

Deliberazione di Giunta n. 668 del 2015: Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale;

Deliberazione di Giunta n. 2026 del 19.10.2018: Disciplina per l'ottenimento del diploma di Tecnico della leFP al termine del percorso formativo di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica per candidati/e esterni/e;

Determinazione n. 12 del 2021: Elenco dei Presidenti delle commissioni d'esame di Qualifica e di Diploma al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) in Provincia di Trento. Approvazione dei requisiti e delle modalità di valutazione delle candidature, dell'Avviso e del modello di domanda;

Determinazione n. 28 del 2014 – Allegato 1: disposizioni attuative per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale di Tecnico in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica;

Determinazione n. 29 del 2014 - Allegato 1: disposizioni attuative per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale di Tecnico in esito ai percorsi senza uscita al terzo anno.

Circolari del Servizio per il Reclutamento e la Gestione del Personale della Scuola – Ufficio Esami di Stato e Abilitazioni Professionali:

prot. n. 794019 del 21-11-2022: Esami di Diploma Professionale candidati privatisti;

prot. n. 151323 del 3-3-2021: Documenti di valutazione delle evidenze - Esami di qualifica e diploma professionale a. f. 2020-2021;

prot. n. 131497 del 16-02-2023 Proposta griglie di valutazione colloqui esami dei percorsi di leFP a. f. 2022-2023;

prot. n. 313086 del 26/04/2023 Esami percorsi leFP, anno formativo 2022-23. Trasmissione schemi di verbale d'esame;

prot. n. 351702 del 11/05/2023 Istruzioni e modalità organizzative per lo svolgimento delle procedure di esame dei percorsi lefp – anno formativo 2022-2023.

Sitografia:

diploma professionale:

<https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Esame-di-diploma-professionale;>

candidati esterni:

<https://www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Circolari/Candidati-esterni-all-esame-per-il-conseguimento-dell-attestato-di-qualifica-professionale-a.-f.-2022-2023>

Presidenti di Commissione:

<https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Presidente-di-commissione-di-qualifica-e-diploma-professionale;>

Calendario Esami della formazione professionale a.f. 2022-23:

[Calendario definitivo esami formazione professionale a.f. 2022-23.](#)

Formazione duale:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Sistema-duale/Pagine/default.aspx>